

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 250

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località "Coppa de Totra" - Proponente: Sud Energy S.r.l con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG).

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5710 del 10.04.2007, la Società Sud Energy S.r.l. inviava la domanda per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia eolica da fonti rinnovabili "Parco Eolico Coppa de Totra", allegando all'uopo la documentazione prevista dal punto 2.3.1 comma 2 dell'allegato "A" della DGR n. 35 del 23.01.2007.

Con nota acquisita al prot. n. 7067 del 03.05.2007 del Settore Ecologia il Sindaco del Comune di San Paolo Civitate comunicava alla società proponente e ed agli altri Enti in elenco nella nota, il rifiuto categorico del progetto in oggetto a causa della mancata corrispondenza alla programmazione e pianificazione territoriale dell'amministrazione comunale. A tale nota il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7378 del 09.05.2007, riscontrava comunicando alla Sud Energy e per conoscenza al Sindaco di San Paolo Civitate ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico regionale, che in assenza di atti ed elementi di competenza dell'Amministrazione comunale non si poteva dar corso al procedimento istruttorio.

La Società proponente, con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 14730 del 25.09.2007, evidenziava che il Settore Ecologia era tenuto a dare piena applicazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 l.r. n.11 del 2001 e che nessuna disposizione consentiva di concludere il procedimento senza aver rispettato le disposizioni legislative vigenti.

Con nota prot. n. 15963 del 15.10.2007, il Settore Ecologia, ribadendo quanto già comunicato con prot. n. 7378 del 09.05.2007, scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di San Palo Civitate ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere integrazioni documentali e la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita al prot. n. 1175 del 23.01.2008, la Sud Energy S.r.l., in riscontro alla nota prot. n.

15963 del 15.10.2007, depositava presso il Settore Ecologia la documentazione integrativa richiesta chiedendo inoltre al Comune di San Paolo Civitate di provvedere all'affissione all'albo Pretorio del progetto nonché ad esprimere il proprio parere di competenza.

Il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente del Comune di San Paolo Civitate con nota prot. n. 4645 del 9.06.2008, acquisita al prot. n. 11643 del 20.08.2008 del Settore Ecologia, trasmetteva le osservazioni avanzate dall'Associazione ambientalista LIPU nei confronti delle proposte progettuali di impianti eolici presentate delle Società Free Energy Tre S.r.I, Clean Energy Re Tre S.r.I e Sud Energy S.r.I, dando altresì evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza in oggetto e ribadendo la totale contrarietà all'insediamento di impianti eolici nel proprio territorio.

Medio tempore con nota acquisita al prot. n. 10077 del 18.07.2008, la Società proponente riscontrava la nota del Comune di San Paolo Civitate di cui al prot. n. 4645 del 9.6.2008.

Con nota prot. n. 12885 del 22.09.2008 il Settore Ecologia, inviava alle società proponenti impianti eolici nel Comune di San Paolo Civitate, all'Amministrazione Comunale e alla Sezione Provinciale della LIPU, le osservazioni pervenute con il relativo invito a presentare le controdeduzioni.

La Società proponente con nota acquisita da quest'ufficio al prot n. 17753 del 17.12.2008, riscontrava le osservazioni presentate dalla LIPU inviando copia delle controdeduzioni prodotte in merito e ritrasmetteva copia delle controdeduzioni al parere negativo espresso dal Comune.

Con nota prot. n. 3267 del 01.04.2011, la Società proponente inviava l'elaborato intitolato "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione" da intendersi come controdeduzioni puntuali alle osservazioni della LIPU del 22.05.2008. Ed inoltre allegava la nota prot. 4383 del 28.05.2010 a firma del Sindaco del Comune di San Paolo Civitate, nella quale veniva comunicata l'intenzione del Comune di scegliere la società con cui stipulare apposita convenzione fra quelle che avevano presentato progetti per la realizzazione di parchi eolici.

La Società proponente con nota acquisita da quest'ufficio al prot n. 7224 del 14.07.2011, trasmetteva una formale istanza di sollecito riguardante la chiusura del procedimento in oggetto.

Con successiva nota acquisita al prot. n. 8961 del 22.09.2011 di questo Servizio la società proponente, comunicava l'intenzione di predisporre un ulteriore studio e valutazione di impatto ambientale puntuale, relativo al territorio comunale e limitrofo all'area d'intervento, con una ricognizione di tutte le iniziative energetiche (eolico e fotovoltaico) presenti sullo stesso territorio di San Paolo Civitate.

Medio Tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto si colloca nel territorio del Comune di San Paolo Civitate, nella zona N-O verso il confine amministrativo del Comune di Torremaggiore. Il sito si sviluppa su una dorsale che degrada verso la valle del Cervaro e ricade nella località denominata "Copa de Totra" (pag.

- 28 "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale").
- ==> N. aerogeneratori: 15 ("Descrizione Tecnica Enercom E-70"pag. 12)
- ==> Diametro rotore aerogeneratori: 71 e 82 m (ibid., pag. 12)
- ==> Altezza torre: da 64 m a 113 m (ibidem)
- ==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2000 kW per un totale di 30 MW (ibidem)
- ==> Coordinate: Si rileva l'assenza, all'interno della documentazione presentata, delle coordinate relative alle 15 Torri e pertanto si è assunto alla base dell'analisi istruttoria la posizione rinveniente dall'elaborato contenuto nel supporto informatico intitolato "Posizione.dwg" Sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Est (Roma 40).

Per quanto riguarda la connessione del parco eolico alla RTN, il proponente a pag. 22 dell'elaborato "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" afferma che "l'energia prodotta dalla centrale eolica verrà convogliata, attraverso un cablaggio passante all'interno di un cavidotto, verso il punto di consegna concordato con l'ente Gestore ovvero in una cabina primaria a 150/380 kV adiacente l'elettrodotto indicato nelle tavole progettuali TAV n.8 e n.9". A tal proposito dall'osservazione delle Tavole nn. 8 e 9 emerge che la connessione del parco alla RTN, avviene in corrispondenza di una stazione di allacciamento, posizionata all'interno dello stesso Comune di San Paolo Civitate, ma resta poco chiara la modalità di connessione e l'eventuale riscontro da parte dell'Ente Gestore della Rete Elettrica Nazionale.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'impianto è prossimo al confine con i territori dei Comuni di Torremaggiore e Serracapriola, che ospitano analoghe proposte progettuali già dotate di parere di compatibilità ambientale. Di esse occorre tener conto in relazione agli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) per considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema.
- l'argomento "impatto visivo" risulta trattato in maniera superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici, sia nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento ("Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" pag. 40-43). Inoltre l'analisi fatta dallo stesso proponente appare riferita ad un'altra località denominata "Pontealbanito-Montecalvello" (pag. 41 "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale"). Non risulta prodotto alcun elaborato in grado di analizzare l'impatto visivo dalle varie visuali ed inoltre non è stato utilizzato alcun strumento o metodo consolidato nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quale ad esempio la carta delle interferenze visive o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005). Si evidenzia la necessità di tutelare lo skyline paesaggistico rispetto ad alcuni punti di vista privilegiati come ad esempio, il centro abitato del Comune di San Paolo di Civitate, la Masseria Inforchia, le Tre Fontane e il Castello di Dragonara. Inoltre si ribadisce anche la necessità di limitare l'occlusione visiva rispetto ad alcune percorrenze panoramiche quali quelle del Tratturo "Nunziatella-Stignano". Le torri nn. 9 e 15 risultano troppo vicine tra loro ed inoltre non è chiara l'utilità del tratto di cavidotto frapposto tra gli AG 7-8 e gli AG 9-15;
- l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi viene analizzato dapprima in modo scarno nell'Elaborato "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" e successivamente in maniera più approfondita nell'elaborato prodotto a valore di controdeduzione intitolato "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione". Dall'analisi di quest'ultimo emerge l'importanza naturalistica dell'area vasta in cui è racchiusa l'area oggetto d'intervento; in effetti si distinguono, a nord, il Parco Naturale Regionale "Medio Fortore", a est l'area SIC denominata "Valle del Fortore, Lago di Occhito" IT 9110002 a cui si sovrappone l'area IBA 126 "Monti della Daunia" ed inoltre

diversi corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche del PUTT/p "Vallone del Rovello" e "Canale Radicosa". Secondo quanto indicato nell'elaborato "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione" l'area di interesse si presenta caratterizzata dalla presenza di un paesaggio agrario con netta prevalenza di seminativi nella zona esposta verso il corso del Fiume Fortore, mentre la restante parte è caratterizzata da uliveti, vigneti e seminativi, dove quindi si pratica un'agricoltura più intensiva (pag. 8). Tale carattere agricolo è confermato dalla letteratura divulgata dalla LIPU, come espresso dalle osservazioni pervenute con protocollo n. 11643 del 20.08.2008, secondo cui il territorio oggetto di analisi è caratterizzato dalla presenza di aree agricole estensive che rappresentano comunque un ecosistema agronomico che sostiene diverse specie ornitiche: rappresentano l'habitat di 120 specie di uccelli nidificanti o svernanti, classificate da BirdLife International come meritevoli di tutela. Essa inoltre risulta essere strategicamente collocata a ridosso di zone di elevato valore naturalistico e di conseguenza investita nelle dinamiche della fauna per esigenze trofiche e fenomeni di erratismo nella ricerca di nuovi territori in cui insediarsi. Nello studio "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione" si afferma che la realizzazione e soprattutto il funzionamento dell'impianto eolico non avrà un impatto particolarmente significativo sulla popolazione delle specie più sensibili presenti nell'area (pag. 26) e che la costruzione e il funzionamento del campo eolico di progetto comporterà sicuramente degli impatti e delle interferenze negative sulla componente faunistica della zona, ma l'entità di gueste sono marginali e quindi non significative in quanto il sito, come più volte detto, si colloca in un'area antropizzata, trasformata da secoli per far posto all'atticvità agruicola con bassa valenza ai fini conservazionistici (pag.

- si segnala che l'AG n. 12 e parte del cavidotto interno ricadono all'interno di ATE B; inoltre l'AG n.11 e parte del cavidotto interno che collega i vari AG alla cabina di raccolta risultano ricadere in ATE C;
- l'analisi congiunta della Carta Geomorfologica n. 395 del PUTT/p e della Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, mostra la sensibilità dell'area legata alla presenza di un vincolo idrogeologico (AG n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed i relativi cavidotti di connessione) di diversi reticoli idrografici (Canale Ferraulo, Canale Radicosa e tutti i reticoli idrografici che da essi si dipartono), di aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) individuate dal PAI (torri nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e relativi cavidotti). Considerate le numerose emergenze idrogeomorfologiche sopradescritte, si segnala l'assenza di uno studio che chiarisca le varie interferenze sopra descritte al fine di valutare nel dettaglio la presenza di vincoli geomorfologici ostativi alla costruzione del parco. Più nel dettaglio si rileva che:
- le torri nn. 5 e 6 ricadono all'interno di un'area caratterizzata da una pendenza superiore al 20% mentre il cavidotto che collega gli AG nn.6 e 7 la attraversa;
- le torri nn. 2, 4, 6 risultano prossime ad un asse di displuvio;
- il cavidotto interno che collega gli AG 7 e 8 risulta attraversare un ciglio di scarpata;
- gli AG n.1 e 3 sono prossimi ad una diramazione del Canale Staina;
- gli AG n. 5, 6, 8 sono prossime al Canale Ferraulo, mentre il cavidotto che collega gli AG 4-5 attraversa tale Canale;
- gli AG nn. 12, 13, 14, 15 sono prossimi ad una diramazione del Canale Radicosa ed il cavidotto che collega l'AG n. 15 al punto di raccolta e gli AG nn. 11 e 13 attraversano una diramazione del Canale Radicosa;
- emerge la mancanza di elaborati di dettaglio che rappresentino l'effettiva estensione della viabilità esistente, di quella da adeguare e di quella da realizzare ex novo. Tale aspetto risulta trattato in maniera superficiale nell'elaborato "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" (pag. 21-23) in cui lo stesso proponente afferma che "non occorrerà realizzare altre piste di servizio se non quelle strettamente necessarie per consentire una regolare manutenzione del parco" senza però fare alcun riferimento a quelle che effettivamente andranno realizzate, ma prospettando che occuperanno, comprese le piazzole, una superficie di "solo circa 3.0 ha" (pag. 23 "Verifica di assoggettabilità alla

valutazione di impatto ambientale"). Inoltre per quanto riguarda la descrizione delle modalità del trasporto energetico e di collegamento interno ed esterno tra i vari aerogeneratori, il proponente non approfondisce tutti gli aspetti legati sia al percorso seguito che ai vari attraversamenti necessari. A tal proposito si ravvisa una carenza di contenuti specialistici relativi agli impatti ambientali dedicati alla costruzione delle opere di connessione esterna necessarie al collegamento del parco alla RTN (circa 5 km di sviluppo lineare). Si pone in evidenza che il cavidotto attraverserà l'intero centro abitato di San Paolo di Civitate:

- l'impatto acustico è stato analizzato in modo superficiale nell'elaborato RA.3 "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" il quale fa riferimento soltanto a studi, esperienze e letteratura di settore senza entrare nel merito dell'analisi. Pertanto si rammenta l'assenza di un vero e proprio "Studio di Impatto Acustico" redatto e firmato da un tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95;
- le misure di mitigazione previste dal proponente consistono in un ripristino vegetazionale post-operam non definito puntualmente, né contestualizzato soprattutto in merito alla indicazione degli esemplari di ulivi da tutelare/preservare. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località "Coppa de Totra", proposto da Sud Energy S.r.I con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG), possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTE le osservazioni allegate alla nota inviata dal Comune di San Paolo di Civitate acquisita al prot. n. 11643 del 20.08.2008:

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Società proponente, acquisite al prot. n. 17753 del 17.12.2008, e le controdeduzioni puntuali, acquisite al prot. n. 3267 del 01.04.2011;

VISTO iL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. e i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località "Coppa de Totra" Proponente: Sud Energy S.r.I con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG), di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di San Paolo di Civitate.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i.,

può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S. Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli